



COMUNE DI ASTI

CAPITANO DEL PALIO

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE AI SENSI DELL'ART. 64 COMMA IV DEL
REGOLAMENTO DEL PALIO RELATIVAMENTE AI FATTI AVVENUTI NELLA CORSA
DEL PALIO DEL 15/9/2013

Il sottoscritto Capitano del Palio Enzo Clerico, unitamente al Magistrato del Palio, nelle persone dei signori Fabio Carosso e Michele Gandolfo

PREMESSO CHE:

- in data 15/9/2013 durante lo svolgimento della prima batteria della Corsa del Palio, alle ore 16.35, nella Piazza Alfieri di Asti, nella fase di partenza dei cavalli alla mossa che, come da regolamento avviene con l'allineamento al canapo, all'ordine del Mossiere, si verificava un drammatico incidente che determinava il decesso del cavallo iscritto alla corsa del palio con il nome di "Mamuthones" per il Borgo Santa Maria Nuova e montato dal fantino Bartoletti Jonathan, detto Scompiglio, nato a Pistoia il 30.4.81
- in particolare, mentre le operazioni di partenza erano ancora in fase di preparazione, essendo ben due cavalli girati di spalle rispetto al canapo ed un cavallo ancora arretrato in seconda fila, il fantino Bartoletti, con un'azione vigorosa, immotivata e imprudente, forzava anticipatamente la partenza, lanciando il cavallo "Mamuthones" contro il canapo ancora tirato, con l'aiuto di due violente frustate sul posteriore destro del cavallo
- il cavallo urtava violentemente con le zampe anteriori contro il canapo tirato, nonostante il tempestivo sganciamento di esso da parte del mossiere Renato Bicolotti, e si sbilanciava in avanti cadendo a terra ed urtando con il muso contro il terreno, dinamica questa che determinava la rottura delle vertebre cervicali del cavallo ed il conseguente decesso dell'animale, pur prontamente soccorso dallo staff veterinario della manifestazione, poi sospesa e rinviata al giorno successivo;

Il Capitano del Palio, unitamente al Magistrato, presenti in pista a lato del Mossiere, visionati ripetutamente i filmati dell'accaduto e valutato il comportamento del fantino Bartoletti Jonathan, atteso che lo spirito che anima il Palio di Asti è quello di tutelare il benessere degli animali impegnati nella competizione e di condannare qualsiasi comportamento nocivo alla salute degli stessi, considerata la gravità dell'accaduto e l'esito mortale, intende ai sensi dell'art. 64 comma IV del Regolamento del Palio di Asti, sanzionare il comportamento sopra descritto del fantino Bartoletti, comportamento gravemente imprudente, pericoloso ed inadeguato, oltremodo privo delle cautele necessarie per svolgere una competizione, pur in modo altamente competitivo, senza però esporre a rischio eccessivo il cavallo da egli montato.

L'art. 64 comma IV del Regolamento del Palio prevede infatti che *"Per quanto non previsto dal presente Regolamento è data facoltà al Capitano e al Magistrato del Palio di prendere ogni decisione e comminare eventuali sanzioni proporzionate alle infrazioni riscontrate"*.

Tale norma consente al Capitano del Palio di sanzionare quei comportamenti, avvenuti durante la manifestazione che, pur non espressamente citati e sanzionati da una specifica norma del regolamento, rappresentano violazioni delle regole comportamentali dirette a garantire che la manifestazione si

svolga con correttezza e nel rispetto di quei principi del sentire comune, quali il rispetto degli altri partecipanti ed altresì, nel presente caso, di coloro che sono i protagonisti più importanti del Palio: i cavalli e la loro salute.

Il comportamento del fantino Bartoletti alla mossa è da ritenersi, da parte di questo Capitano e Magistrato, eccessivamente imprudente e assolutamente ingiustificabile anche dal punto di vista competitivo ed agonistico.

Per comprendere la gravità del comportamento del fantino Bartoletti, a prescindere dall'esito mortale della sua azione, è necessario esaminare la dinamica della Mossa in questione.

I cavalli erano tra i canapi da 15 minuti, un tempo assolutamente ordinario di mossa, tenuto anche conto che, prima del fatto in questione, si era verificata una mossa falsa con conseguente perdita di tempo per riportare i cavalli tra i canapi.

Nella fase di Mossa, ove il fatto è avvenuto, il Mossiere Renato Bircolotti stava chiamando, come da Regolamento e come suo dovere, i cavalli e i fantini all'allineamento al canapo.

La Mossa non era in alcun modo pronta e non vi era alcun segnale che potesse essere data la partenza della corsa da parte del Mossiere.

Egli infatti ha, per obbligo di regolamento, il dovere di allineare i cavalli al Canapo secondo l'ordine di sorteggio dallo steccato a partire dall'interno pista.

Nel momento fatale, le accoppiate erano disposte in modo assolutamente scomposto nell'area di partenza.

Erano infatti posizionate nella posizione attribuitagli dal sorteggio solo le accoppiate di San Secondo, Baldichieri e della stessa Santa Maria Nuova con il fantino Bartoletti ed il suo cavallo.

Gli altri quattro cavalli erano in posizioni tali da essere impensabile ed irragionevole che, qualora il fantino, deliberatamente, forzasse anticipatamente la partenza il Mossiere convalidasse una simile mossa.

Infatti l'accoppiata del Borgo Torretta era arretrata di alcuni metri rispetto alla linea di partenza, così come quella del Rione San Silvestro. Le accoppiate dei borghi San Pietro e Viatosto erano addirittura di spalle rispetto al canapo.

Il Mossiere stava invitando i fantini ad entrare nelle loro posizioni di partenza stabilite dal sorteggio, circostanza questa che rendeva evidente che le operazioni di partenza erano tutt'altro che a buon punto.


Dall'audio del filmato si sente il Mossiere pronunciare, alcuni attimi prima dell'azione del Bartoletti, oggetto della presente decisione, le seguenti frasi: "San Silvestro gira il cavallo, San Pietro...Torretta torna sotto, forza, piano piano. Viatosto gira il cavallo - siete girati, tranquilli tranquilli..."

In quel preciso istante il fantino Bartoletti fiancava violentemente il cavallo, che era fermo e rivolto verso il canapo e lo frustava violentemente sul posteriore, con la frusta nella mano destra ed entrambe le redini nella mano sinistra, pur essendo il canapo ancora tirato ed i suoi avversari quasi tutti non pronti alla partenza.

L'azione di partenza di Bartoletti era particolarmente vigorosa, nonostante il canapo fosse tirato, la classica azione diretta a lanciare il cavallo per una partenza improvvisa e veloce, avendo egli sollecitato l'animale ad un movimento repentino e rapido con ben due frustate e con la spinta del braccio sinistro, nella cui mano egli teneva entrambe le redini, azione questa che rappresenta il massimo incitamento dell'animale al movimento.

L'improvvisa spinta dell'animale verso il Canapo tirato, avvenuta con una foga ed impeto notevoli, provocava la forzatura del canapo teso con conseguente ribaltamento dello stesso in avanti con il muso.

Assai chiara è la fotografia che compare sul quotidiano "La Stampa" in prima pagina il giorno 16/9/2013: in essa si vede il cavallo urtare violentemente il Canapo sbilanciandosi in avanti, con il muso rivolto verso il basso ed il fantino, anche egli in fase di sbilanciamento in avanti, con il braccio destro ancora alzato, che brandiva il frustino



Il peso dell'animale, il fatto che egli avesse il muso rivolto in avanti a seguito dell'azione del fantino diretto a partire, lo sbilanciamento stesso del fantino in avanti, hanno provocato la caduta del cavallo con il muso diretto verso il terreno.

L'urto del muso dell'animale contro il terreno ha determinato una violenta rotazione del collo di esso e la frattura delle vertebre cervicali con conseguente decesso.

Da quanto esaminato, si evidenzia l'assoluta e totale responsabilità del fantino Bartoletti per l'accaduto.

Non vi erano infatti motivazioni alcuna per forzare così anticipatamente una mossa che era ben lungi dall'essere pronta e che un mossiere esperto come il Sig. Bircolotti non avrebbe mai convalidato, atteso che solo tre cavalli erano in corretta posizione di partenza ed è dovere del mossiere cercare il più possibile una partenza in cui tutti i partecipanti siano in condizione ottimale e paritaria.

Ciò evidenzia l'assoluta imprudenza ed imperizia del Bartoletti nel compimento di un gesto sconsiderato ed oltre modo pericoloso per l'animale da egli montato.

Tale comportamento immotivato e gravemente imprudente va sanzionato in quanto lesivo delle regole comportamentali che i partecipanti alla corsa, secondo comune esperienza, devono comunque tenere al fine di garantire una gara che seppur fortemente competitiva, mai deve raggiungere livelli parossistici tali da mettere a repentaglio l'incolumità dei partecipanti ed in particolare degli animali che questo organo ha il dovere, non solo morale, di tutelare il più possibile affinché certi comportamenti di ingiustificata violenza e imprudenza non si verifichino più.

Si fa rilevare anche che, su esplicita richiesta del Mossiere, del Capitano del Palio e dell'Amministrazione Comunale, il giorno 14/9/2013, cioè quello precedente la corsa, si è svolta nel Palazzo della Provincia di Asti una riunione tecnica tra il Mossiere e tutti i fantini iscritti alla corsa, accompagnati dai rettori dei Rioni Borghi e Comuni di appartenenza, alla presenza di Capitano e Magistrato del Palio ed Assessore al Palio.

In tale riunione il Mossiere ha chiarito che non sarebbero state tollerate atteggiamenti tali da mettere a repentaglio la regolarità e la sicurezza della partenza con particolare riferimento ai tentativi di partenza forzata o di rincorsa.

L'assenza di qualsivoglia motivazione e scusante al comportamento del Bartoletti, oggetto di questo provvedimento, è anche dimostrata dal fatto che, nei 15 minuti in cui si è svolta la mossa in questione, il cavallo Mamuthones non aveva dato alcun segnale di particolare irrequietezza e anzi, al momento fatale era fermo e tranquillo nella corretta distanza dal Canapo.

Il comportamento del Bartoletti assume un'enorme gravità, in ragione del fatto che esso è stato deliberatamente rischioso per l'incolumità del cavallo e del tutto privo di qualsiasi motivazione anche di natura agonistica-competitiva, dato che una simile mossa mai sarebbe stata convalidata.

È dovere del Capitano del Palio, in ragione del suo compito di autorità garante, non solo delle regole della Manifestazione, ma anche dello stesso spirito di serietà e responsabilità verso tutti i partecipanti, uomini e animali, che la anima e la guida, sanzionare il comportamento del Bartoletti.


È il Capitano che ha il potere di farlo proprio alla luce del sopraccitato articolo 64 comma IV del Regolamento del Palio.

Tale norma fu infatti inserita nel Regolamento al fine di sanzionare quei comportamenti che, pur non espressamente codificati, nelle altre norme del Regolamento del Palio, rappresentino una violazione dei principi informatori del Palio e di qualsiasi manifestazione, espressione del consorzio civile, affinché si evitino le esagerazioni lesive dell'immagine del Palio, della Città di Asti, di tutti i partecipanti e del benessere animale.

Non è la prima volta che l'art. 64 comma IV è stato utilizzato per sanzionare comportamenti come quelli sopra descritti.

L'attuale Capitano, assistito e supportato nella presente decisione dal Magistrato del Palio, ritiene che nel caso in questione esistano i presupposti per applicare l'art. 64 - comma IV.

Infatti esaminando nel complesso altre norme previste nel regolamento del Palio emerge una volontà chiara, di chi ha predisposto il suddetto Regolamento, di creare delle regole che, pur



mantenendo la peculiarità di una corsa tradizionale quale è il Palio, caratterizzata da alcune deroghe a quelle che sono le regole delle ordinarie corse ippiche, garantiscano il rispetto della salute animale oltre che quella dei fantini, sanzionando comportamenti caratterizzati da una eccessiva pericolosità e violenza, tale da mettere a rischio l'incolumità di uomini e cavalli.

In particolare, rilevano l'art. 52 comma IV che sanziona la manifesta pericolosità del cavallo e le disposizioni dell'art. 53 dirette ad evitare e punire comportamenti in corsa dei fantini che sono finalizzate a danneggiare l'avversario, favorendo se stessi, con azioni particolarmente violente, pericolose, temerarie.

Il comportamento del fantino Bartoletti in oggetto, rientra tra quei comportamenti ingiustificabili e temerari che possono mettere a repentaglio l'incolumità di cavalli e fantini che, come emerge dalla natura stessa del regolamento, non possono essere tollerati.

Tale comportamento è dunque da ritenersi una di quelle violazioni ai principi generali del regolamento del Palio che l'art. 64 comma IV intende punire attribuendo al Capitano il relativo potere sanzionatorio.

Circa l'entità della pena il Capitano del Palio con il parere favorevole del Magistrato del Palio intende comminare al fantino Jonathan Bartoletti la sanzione della squalifica per dieci edizioni della corsa del Palio di Asti.

La determinazione della suddetta sanzione è avvenuta tenendo conto che nelle norme che puniscono comportamenti particolarmente scorretti imprudenti e pericolosi dei fantini durante la corsa, è prevista la sanzione della squalifica fino a dieci edizioni della corsa del Palio di Asti per i comportamenti descritti dall'art. 53 comma I (danneggiamento dell'avversario tenendo le briglie o comportamenti più gravi) e addirittura la squalifica minima di dieci edizioni della corsa del Palio per i comportamenti previsti dall'art. 53 comma II (cancello)

Tali sanzioni sono previste in una misura così importante per stroncare comportamenti di fantini diretti a danneggiare l'avversario, per crearsi un vantaggio nella corsa e sono finalizzate non solo a garantire una certa regolarità della corsa, ma anche e soprattutto per evitare che, mediante tali azioni temerarie possano determinarsi pericoli alla sicurezza di cavalli e fantini.

La sanzione che con il presente provvedimento il Capitano intende comminare al fantino Bartoletti è fondata sul fatto che prevedendo il regolamento per il "cancello" una squalifica minima di dieci edizioni, ciò significa che il Regolamento del Palio concede la possibilità al Capitano di applicare squalifiche per un periodo superiore alle suddette dieci edizioni, ma, tenuto conto che, per altri comportamenti scorretti e pericolosi in corsa dei fantini, descritti nell'art. 53 comma I - trattenere le briglie o comportamenti più gravi - il regolamento prevede squalifiche da un minimo di cinque edizioni ad un massimo di dieci, in relazione al comportamento in oggetto si ritiene congrua la squalifica per dieci edizioni della corsa del Palio.



Infatti pur essendo applicabile ipoteticamente una squalifica superiore a dieci anni si ritiene che, mentre per l'ipotesi del cancello vi è una volontà deliberata del fantino di danneggiare l'avversario con un'azione premeditatamente diretta a provocare un urto tra i cavalli con conseguente grave pericolo per gli animali, volutamente provocato, nel caso in questione il Bartoletti, pur accettando il rischio di un gravissimo pericolo per sé e per il suo cavallo, di certo non poteva pensare ad un esito mortale per l'animale da egli montato.

Purtroppo però l'esito mortale è avvenuto e comunque la gravità del comportamento nasce dal fatto che con la sua azione spericolata, il fantino non poteva non considerare il rischio di un gravissimo danno per sé e per il cavallo, proprio per le modalità più volte descritte con cui l'azione è avvenuta e per le circostanze in cui essa si è verificata.

Si ritiene quindi che la suddetta sanzione sia equa e di ammonimento perché non si verifichino più simili fatti

Alla luce delle considerazioni svolte, il capitano sentito il magistrato che ha espresso il parere favorevole emette la seguente:

DECISIONE



Ai sensi dell'art. 64 comma II e comma IV del Regolamento del Palio:

"Il Capitano ed il Magistrato del Palio sono altresì competenti relativamente alla comminazione delle sanzioni relative a comportamenti tenuti durante lo svolgimento della manifestazione" (2° comma).

"Per quanto non previsto dal presente Regolamento è data facoltà al Capitano e al Magistrato del Palio di prendere ogni decisione e comminare eventuali sanzioni proporzionate alle infrazioni riscontrate" (4° comma).

Si dispone che il fantino Bartoletti Jonatahan detto "Scompiglio" nato a Pistoia il 30/4/1981 sia squalificato per dieci edizioni della corsa del Palio di Asti.

Informa il fantino Bartoletti Jonathan che ai sensi dell'art. 64 ultimo comma regolamento del palio avverso alle sanzioni deliberate dal capitano e dal Magistrato del palio è ammesso reclamo scritto agli stessi che dovrà pervenire entro 10 giorni dalla decisione impugnata, il Capitano e il Magistrato decideranno sul reclamo entro i successivi 30 giorni

Si dispone che il presente provvedimento sia inviato a mezzo lettera raccomandata A/R al fantino Bartoletti Jonathan presso la sua residenza come dichiarata all'atto di iscrizione alla Corsa del Palio 2013 e che copia del presente documento sia inviato per conoscenza al Presidente del Consiglio del Palio di Asti, Sindaco di Asti Avv. Fabrizio Brignolo, all'Assessore al Palio, Avv. Alberto Pasta e al Rettore del Comitato Palio Borgo Santa Maria Nuova, Ing. Marco Gonella

Asti , 20 settembre 2013


IL CAPITANO DEL PALIO

Enzo Clerico



IL MAGISTRATO DEL PALIO

Fabio Carosso



Michele Gandolfo

